

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, n. 163

(emanato con D.R. N. 2135 del 10-10-2008)

ART. 1 – AMBITO REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., - di seguito denominato "codice" -, si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici a cura del personale interno dell'Università degli Studi di Perugia, afferente alla Ripartizione Tecnica, in quanto direttamente impegnato nelle attività oggetto del presente Regolamento. Esso si applica, altresì, al personale delle ulteriori strutture dell'Ateneo eventualmente istituite con provvedimento del Direttore Amministrativo ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento.

2. In linea di massima, per opere e lavori pubblici si intendono, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, gli interventi eseguiti nell'interesse dell'Università nel caso di opere e/o di impianti di nuova realizzazione, di loro demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre che le opere di urbanizzazione.

3. La definizione delle attività di cui ai precedenti commi è effettuata nell'ambito del programma triennale e dell'unito elenco annuale dei lavori di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006.

4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

5. L'incentivazione di cui al presente articolo è attribuita, per ogni singolo intervento, con le modalità e i criteri di seguito stabiliti, ogni volta che i soggetti beneficiari svolgono una o più delle attività contemplate dalla norma sopra citata.

6. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come indicato nei commi successivi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti alle opere ed ai lavori pubblici di cui al precedente art. 1, comma 2.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

ART. 3 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'art. 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 4– NUCLEO PROFESSIONALE INTERNO

1. Per i lavori che non comportino l'affidamento all'esterno, in tutto o in parte, delle relative attività tecniche, è costituito, al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto, un nucleo formato da personale interno all'Università interessato secondo i seguenti criteri:

- presenza di capacità professionali ed operative specifiche per l'attività da espletare;
- disponibilità a rinunciare all'incarico nel caso di affidamento di altri incarichi aventi natura di urgenza.

ART. 5 – COMPETENZE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRIGENTE

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono affidati con provvedimento Dirigente della Ripartizione Tecnica, garantendo un'opportuna rotazione, il quale potrà, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

Il Dirigente della Ripartizione Tecnica tiene informato il Direttore Amministrativo sull'andamento della ripartizione degli incarichi incentivati, redigendo una relazione semestrale formulata secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

2. Il Dirigente della Ripartizione Tecnica, in coerenza con il principio di rotazione di cui al precedente comma 1, assicura un'equa ripartizione degli incarichi in funzione dei carichi di lavoro del personale e delle singole capacità e competenze, in modo da garantire che la partecipazione alla realizzazione degli interventi sia quanto più diffusa fra i soggetti che operano nella struttura. Lo stesso Dirigente, a mente di quanto disposto dal successivo art. 12, verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Al Dirigente della Ripartizione Tecnica, compete quanto di seguito precisato:

- a. l'accertamento dell'esistenza, nel bilancio e nel programma edilizio, del fondo per la remunerazione delle attività incentivate;

- b. la determinazione sentito il responsabile del procedimento, per ogni singolo intervento, della composizione del nucleo professionale interno, scelto tra il personale secondo specifica competenza e professionalità;
- c. l'individuazione dell'aliquota complessiva da applicare, secondo i parametri fissati ai successivi articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

4. Le aliquote di cui alla seguente tabella A1, in casi particolari e motivati, potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le percentuali indicate per le singole attività della Tabella A2 (variabili), saranno stabilite dal Dirigente, su indicazioni del RUP, in funzione della complessità dell'intervento, e quindi dell'opportunità di disporre una diversa modalità di liquidazione. (a puro titolo di esempio, lavori che richiedono un controllo particolare della progettazione affidata a professionisti esterni o incarichi che prevedono frequenti spostamenti al di fuori del territorio di Perugia).

6. I compensi saranno erogati con provvedimento del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle successive tabelle A1, A2, A3, e A4, in funzione delle attività svolte dal personale direttamente coinvolto nelle attività relative ad ogni singolo intervento, riportate negli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, previa presentazione da parte del Dirigente della Ripartizione Tecnica della certificazione delle attività di cui al successivo art. 12 comma 7.

ART. 6 – AFFIDAMENTO INCARICO E PENALI

1. L'atto di conferimento dell'incarico dovrà stabilire termini e modalità per lo svolgimento dell'incarico stesso.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 4, e 253, comma 16 del codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Direttore Amministrativo, ovvero del Dirigente della Ripartizione Tecnica ove delegato, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico, redatto secondo lo schema allegato al presente Regolamento sub lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscritto per conoscenza dagli incaricati, dovrà indicare:

- a. l'individuazione del responsabile del procedimento e la specificazione dell'intervento da realizzare;
- b. il costo presunto dell'intervento, così come indicato dalla documentazione preliminare di fattibilità;
- c. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli interventi di progetto;
- d. l'elenco dei dipendenti facenti parte del nucleo, con indicata la relativa qualifica funzionale, la figura professionale, l'abilitazione ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 ed il compito individualmente assegnato;
- e. le aliquote con l'individuazione della percentuali di ripartizione dell'incentivo, qualora siano state modificate (art. 5 comma 5), rispetto alle tabelle dell'art. 9 del presente Regolamento.

4. Qualora per effetto di future modificazioni al quadro normativo nazionale di riferimento si rendesse necessario apportare modificazioni allo schema di documento ufficiale di incarico, allegato al presente regolamento interno, dette modificazioni saranno oggetto di una documentata relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica che dovrà essere inoltrata al Direttore Amministrativo per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. L'atto di conferimento dell'incarico, per ogni iniziativa, contiene l'espressa previsione della riduzione del compenso nelle ipotesi di cui ai successivi commi 6 e 7 e con le modalità ivi previste.

6. In caso di ritardata consegna dei documenti degli elaborati, per cause ascrivibili al nucleo professionale, è prevista una penale fissata, fino a 30 giorni, in misura del 10% dei compensi spettanti, da 31 fino a 60 giorni, in misura pari al 25% dei compensi spettanti, oltre 61 giorni e qualora il Dirigente della Ripartizione Tecnica non disponga la revoca dell'incarico, in misura pari al 50% dei compensi eventualmente spettanti. Le aliquote del compenso, sono a consuntivo eventualmente modificate ed adeguate dal Dirigente sentito il Responsabile del procedimento, proporzionalmente alla complessità dell'incarico e sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dai componenti il nucleo professionale interno.

7. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Direttore Amministrativo che ha disposto il pagamento procede al recupero.

ART. 7 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. I termini per la Direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico e comunque nei termini previsti in detta comunicazione.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 8 - IMPORTO MASSIMO DELL'INCENTIVO

1. L'aliquota percentuale massima da applicare per ciascun progetto è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell'opera (inteso come importo stimato dei lavori a base d'asta), secondo la seguente tabella:

A1 = Rilevanza economica dell'opera

Importo stimato dell'opera				Aliquota A1
Da	€	0	a € 1.000.000	2,00%
da	€	1.000.000	a € 5.000.000	1,90%
da	€	5.000.000	a € 25.000.000	1,80%
da	€	25.000.000	a € 50.000.000	1,70%
da	€	50.000.000	e oltre	1,60%

ART. 9 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA'

Le attività identificabili nella realizzazione di un progetto e il peso percentuale ad esso associato rispetto all'impegno globalmente richiesto sono determinate nella misura segnalata nella tabella A2 che segue e con le precisazioni riportate in calce:

A2= Importo incentivo in relazione alle attività:

C o d i c e	Attività principale	%	C o d i c e	Attività elementare	%
1	Responsabile Unico del Procedimento	D a 5 % a 1 0 %			
2	Progettazione	D a 1 5 % a 6 5 %	2 . 1	Progetto preliminare	20% - 30% *
			2 . 2	Progetto definitivo	40% - 50% *
			2 . 3	Progetto esecutivo	40%
3	Direzione lavori	D a 1 5 % a 5 5 %	3 . 1	Direzione lavori	80%
			3 . 2	Coordinamento sicurezza	20%

4	Collaudi	D a 5 %			
5	Attività Amministrative di supporto al RUP	D a 5 %	a 2 0 %		

* La variabile relativa alle attività elementari è in relazione a quale progetto sia posto a base di gara.

L'attività di progettazione è a sua volta divisa nelle attività specialistiche come dalla seguente tabella A3:

A3= Attività specialistiche di progettazione:

Specialità	%	Attività	%
Architettonico	30%	Progettista	70%
		Disegnatori	30%
Strutturale	20%	Progettista	70%
		Disegnatori	30%

Impianti meccanici	28%	Progettista	70%
		Disegnatori	30%
Impianti elettrici	22%	Progettista	70%
		Disegnatori	30%

ART. 10 – CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE FASI DI REALIZZAZIONE

L'incentivo è ripartito semestralmente tra i partecipanti alla realizzazione, tenendo conto dell'avanzamento del progetto e delle attività svolte secondo la tabella A4 che segue:

A4= Avanzamento dell'opera

Stato avanzamento	RUP e collaboratori	Progettazione	Direzioni e Lavori	Collaudi
Approvazione progetto	20%	60%		
Aggiudicazione appalto	30%	10%	80% sulla percentuale di avanzamento	
Completamento lavori	40%	20%		
Approvazione collaudi	10%	10%	20%	100%

Nel caso in cui alcune prestazioni tecniche, tra quelle riportate nelle tabelle, non siano svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti esterni, le corrispondenti quote costituiscono economie.

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Università degli Studi di Perugia, a mente dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, garantisce idonea copertura assicurativa per i rischi di natura professionale a favore dei dipendenti affidatari degli incarichi di progettazione, il tutto nel rispetto delle leggi di settore nonché dei contratti di lavoro del personale dipendente.

Gli altri componenti del nucleo di lavoro dovranno munirsi autonomamente di idonea copertura assicurativa.

L'Università degli Studi di Perugia garantisce, altresì, il patrocinio legale nei casi previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente di diverso ordine e grado.

ART. 12 – VALUTAZIONE DEI RISULTATI, DETERMINAZIONE DELLE QUOTE INDIVIDUALI DEGLI INCENTIVI, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Con scadenza semestrale, al 30 aprile e al 30 ottobre, viene effettuata dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, con le modalità di cui al successivo comma 3, la valutazione dei risultati conseguiti nel semestre precedente, in riferimento a ciascun intervento per la determinazione degli incentivi individuali. I responsabili del procedimento, espletate le verifiche, trasmettono al Dirigente una relazione sull'avanzamento delle singole iniziative, attestando il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei contenuti dell'incarico e l'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il nucleo professionale interno. In particolare per quanto riguarda le collaborazioni, verrà tenuto conto nel ripartire la relativa quota di incentivo delle ore effettivamente effettuate dai collaboratori su ogni singolo intervento.

2. Nell'eventualità di casi dubbi o non contemplati dal presente regolamento, o in caso di contestazione da parte degli interessati, si procederà alla nomina di un collegio di 3 tecnici, esterni al gruppo di progettazione, che dovranno decidere in merito e, ove fosse necessario mediante una votazione.

3. Nei termini di cui al precedente comma 1, il Dirigente della Ripartizione Tecnica redige ed invia al Direttore Amministrativo una relazione in ordine all'applicazione del presente Regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

4. La ripartizione del fondo incentivante di cui al presente Regolamento è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente della Ripartizione Tecnica.

5. Qualora gli atti di pianificazione debbano essere approvati anche da altri Enti, i relativi compensi saranno liquidati nella misura del 70% all'atto dell'approvazione da parte dell'Amministrazione universitaria e per il restante 30% all'atto dell'approvazione da parte di detti Enti.

6. Anche in caso di mancata approvazione di una fase di progettazione di un intervento effettivamente conclusa, il Direttore amministrativo, su proposta del Dirigente della Ripartizione Tecnica, o del RUP, può con provvedimento motivato disporre l'attribuzione totale o parziale della relativa quota di incentivazione.

7. Il Dirigente della Ripartizione Tecnica è responsabile della certificazione delle attività per le quali è possibile procedere al pagamento.

8. Qualora le prestazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente regolamento siano di competenza anche di altri uffici dell'Amministrazione universitaria, la ripartizione dovrà essere effettuata di concerto tra i responsabili di tutti gli uffici competenti, tenuto conto del contributo arrecato da ciascuna di esse.

9. Gli incentivi, salva l'esistenza di ragioni oggettive che ne ritardino o impediscano l'erogazione, verranno liquidati entro i mesi di giugno e dicembre rispettivamente.

ART. 13 – RESOCONTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dei progetti e dei lavori portati a termine, insieme a tutti i pagamenti effettuati a valere sul fondo incentivante, sarà dato puntuale resoconto al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione ed esplicherà la sua efficacia fino alla data del 31.12.2008, per quanto attiene alle percentuali di incentivo da distribuire ai dipendenti.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento emanato con D.R. n. 2711 del 4 dicembre 2007.